

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) ROSAPEPE Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) PALMIERI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

I ricorrenti, in qualità di eredi legittimi (cfr. dichiarazione di successione allegata al ricorso), riferiscono di aver portato a rimborso, in data 19.11.2019, il buono fruttifero n. 529, appartenente alla serie Q/P, del valore di £ 2.000.000, emesso il 29.9.1986 successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986; espongono altresì che: per l'emissione del predetto titolo veniva utilizzato, così come consentito dal decreto, il modulo cartaceo della precedente serie P sul quale veniva apposto sul fronte un timbro con la dicitura "serie Q/P" e sul retro un timbro recante i nuovi rendimenti per scaglioni fino al 20° anno mentre i rendimenti dell'ultimo decennio rimanevano invariati; in sede di riscossione, tuttavia, l'intermediario riconosceva ai ricorrenti una somma calcolata sulla base dei rendimenti della serie Q anche con riferimento agli interessi maturati dal 21° al 30° anno applicando il tasso di interesse del 12%, così disattendendo l'indicazione contenuta nella tabella stampigliata sul retro del titolo sulla quale si era ingenerato l'affidamento del cliente e che prevedeva un rendimento pari a "lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Ciò posto, sulla base del consolidato orientamento conforme peraltro alla giurisprudenza di legittimità, i ricorrenti, riscontrato negativamente il reclamo, chiedono all'Arbitro di accertare il riconoscimento del proprio diritto e, per l'effetto, riconoscere il maggiore importo di euro 9.562,78 calcolato sulla differenza tra quanto rimborsato dall'intermediario (euro 12.975,47) e la stima della perizia prodotta dal ricorrente (euro 22.538,25), oltre alla



refusione di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario al 15% oltre IVA e CPA, oltre alle spese per l'attivazione della procedura.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese dei ricorrenti e chiede all'Arbitro il rigetto del ricorso in quanto infondato, stante la piena osservanza della normativa di riferimento. In particolare, parte resistente eccepisce che: 1) il buono in esame appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; la tabella dei rendimenti, allegata al decreto indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); 2) il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; 3) l'art. 5 del d.m. citato ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P" - scelta derivante dalle esigenze finanziarie del Paese - su cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione); 4) il titolo, oggetto di ricorso, appartiene alla serie "Q" ed è stato rilasciato, utilizzando il modulo della precedente serie (P) e presenta due timbri: uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione; 5) in conformità alle disposizioni del decreto di emissione, la resistente ha rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi i timbri come evidenziato e, alla presentazione per il rimborso, ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate; 6) la correttezza del suo comportamento è stata riconosciuta dal Ministero dell'economia e delle finanze (nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768) e dai giudici di merito (allega diverse sentenze in tal senso) e, in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/19, il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986 (poiché pubblicato in Gazzetta Ufficiale); 7) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale ha assolto pienamente - come chiarito dalla Corte Costituzionale – la fisiologica funzione di realizzare la piena ed effettiva della materia, agevolmente conosciuta e conoscibile (Corte Costituzionale, 26 febbraio 2020).

Per le suesposte ragioni, la resistente reputa infondata la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie "P", e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q"); la convenuta fa altresì presente che le numerose decisioni dell'ABF, nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione, non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli dei buoni della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per capitale ed interessi") che risulta



determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni: il D.M. 13.6.1986 stabilisce infatti che, sul modulo della serie "P" venga apposto un timbro che riporti "i nuovi tassi" e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M); il legislatore stesso, nel momento in cui ha autorizzato l'utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie "P" per il rilascio di buoni della nuova serie in emissione ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono. L'intermediario precisa, altresì, che non sarebbe applicabile il principio del legittimo affidamento – espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/2007 – sulle condizioni presenti sul titolo per diverse ragioni: in primo luogo le tabelle originariamente stampate sui titoli appartenenti alla precedente serie "P" e quelle presenti nel D.M. 13.6.1986 si compongono di due sezioni ben distinte (la prima sulla sinistra, nella quale vengono indicati i quattro tassi di interesse da applicare all'intero periodo trentennale di durata del buono; la seconda, nella quale sono riportate "le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi" che non sono espresse in misura percentuale ma in valori assoluti) ed in tal senso appare inequivocabile quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 13.6.1986 che distingue esplicitamente i saggi di interesse espressi in misura percentuale, di cui al primo comma, dalle somme dovute al cliente all'atto del rimborso dei buoni, di cui al secondo comma. Peraltro, secondo la resistente, la fattispecie all'attenzione della Suprema Corte riguardava l'analisi di un buono che, per errore imputabile all'operatore postale, riportava tassi di una serie non più in vigore, perché superata da altra serie; nel caso in esame, invece, si è presenza di buoni postali fruttiferi in vigore sui quali è stato apposto, sul fronte, un timbro recante l'indicazione della nuova serie di buoni e, sul retro, altro timbro recante i nuovi tassi, sostitutivo di tutta la disciplina originariamente stampata su quel buono.

L'intermediario invoca anche la recente posizione della Suprema Corte di Cassazione (v. sent. n. 3963/2019) nel senso di ritenere che – in applicazione del D.P.R. n. 156/1973 – la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche intervenute mediante decreti ministeriali e relativi ai tassi di interesse è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del sottoscrittore, così come condiviso anche dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 2.10.2019 in cui si legge che i buoni hanno "....la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (confronta Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019 n. 3963)...senza incorporare alcun diritto cartolare..." con la conseguente assenza di rilievo della "letteralità" rispetto ai titoli di credito. In quanto meri titoli di legittimazione, prevalgono sul loro tenore letterale le determinazioni ministeriali in tema di interessi il cui carattere di imperio è ormai indubbio (cfr. art. 1339 c.c.; così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Cass. SS.UU. n.13979/2007 e Cass. n. 27809/2005)". La sussistenza di un affidamento risulterebbe, dunque, infondatamente invocata in quanto il titolare del buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del buono), come stabiliti dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza (cita a sostegno delle proprie argomentazioni, allegandole alle controdeduzioni, sentenze della giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre a diverse decisioni anche dell'ABF).

I ricorrenti, pur contestando e impugnando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, rinunciano a sviluppare ulteriori repliche rispetto alle controdeduzioni trasmesse dall'intermediario e insistono nelle conclusioni già riportate in sede di ricorso.



DIRITTO

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero, emesso dall'intermediario durante nel settembre 1986 ed appartenente alla serie Q/P ed, in specie, nella richiesta, per il periodo che va dal 21° al 30° anno, degli interessi così come riportati sulla originaria tabella a tergo del buono fruttifero oggetto di ricorso.

Il buono appartenente alla serie Q/P è stato emesso posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, per un importo di £ 2.000.000; per la sua emissione è stato utilizzato il modulo cartaceo della "serie P", sul quale è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986: "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". Inoltre, il buono presenta sulla parte anteriore un timbro con la dicitura "Serie Q/P", mentre sulla parte posteriore risulta apposto un altro timbro recante i tassi di interesse fino al 20° anno; non si rinvengono, invece, sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

A tale buono deve dunque applicarsi il consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo cui, fino al ventesimo anno di scadenza, la somma da rimborsare in sede di liquidazione deve essere calcolata ai sensi della disciplina normativa sopravvenuta, meno vantaggiosa per il sottoscrittore, e non secondo i criteri stampigliati sul retro del titolo, vigenti al tempo dell'emissione.

Al riguardo, deve ricordarsi il disposto dell'art. 6 del D.M. del Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), secondo il quale "Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»".

Il Collegio deve poi rammentare che il titolo per cui è causa si configura come documento di legittimazione, in riferimento al quale non può trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che "i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)".

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.



Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Giova tuttavia puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di guesto Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019). "lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie Q/P.

Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, "non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno".

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". Ed invero, "se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono



fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto.

In considerazione delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie Q/P per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del documento.

Merita altresì accoglimento la richiesta dei ricorrenti del rimborso delle spese legali: è, infatti, orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio determina equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO